



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
M I L A N O



LA HOLDING: STRUMENTO DI RIORGANIZZAZIONE AZIENDALE E DI PIANIFICAZIONE DEI PATRIMONI PERSONALI

ASPETTI FISCALI DEL PATTO DI FAMIGLIA

Giancarlo Modolo

Presidente Commissione "Imposte dirette e indirette" Odcec Milano

Milano, 13 novembre 2023

Aspetti generali

Finalità del «patto di famiglia»

Patto di famiglia -> negozio giuridico plurilaterale, *inter vivos* -> anticipa le disposizioni successorie al fine di:

- prevenire liti ereditarie;
- la disgregazione di aziende o delle partecipazioni societarie;

con l'obiettivo di pervenire all'assegnazione del complesso di beni a soggetti che possono assicurare la continuità dell'impresa (*salvaguardia della produttività e della occupazione*).

Imprenditore può con il «patto di famiglia» operare una sorta di successione anticipata nell'impresa?

Apertura della successione al momento della stipula del «patto di famiglia» -> si genera la qualità di legittimari, in modo da **regolare per tempo il passaggio generazionale nella gestione dell'impresa** -> per evitare che, al momento della morte:

- l'azienda;
- le partecipazioni al capitale della società;

cadano nella **comunione ereditaria**.



Aspetti generali

Cessione di azienda per causa di morte o per decisione a titolo gratuito

art. 58 del Tuir -> -> non costituisce realizzo di plusvalenze se il beneficiario mantiene gli stessi valori fiscalmente riconosciuti in capo al dante causa -> **no emersione dell'avviamento.**

In pratica -> sussiste il rinvio della tassazione per eventuali plusvalenze e avviamento successivamente (*se sono presenti i vari presupposti previste dalle vigenti norme*).

Profilo contabile fiscale -> plusvalenza rimane sospesa fino a quando l'assegnatario non perde lo *status di imprenditore* -> nel qual caso concorrerà alla **formazione del reddito d'impresa** nell'esercizio di realizzo o, se la gestione si protrae oltre il triennio, in quote costanti nello stesso esercizio e nei quattro successivi ai sensi dell'art. 88, comma 3, lett. b), del Tuir.

Aspetti generali

Presenza nei conti dell'impresa ceduta di fondi in sospensione d'imposta

Fondi in sospensione d'imposta -> non rilevanti se risultano presenti tra i dati contabili oggetto dell'impresa ceduta.

Indipendentemente che si tratti di **rivalutazioni progressive** o di altro differente titolo giuridico -> condizione richiesta che sussistano i requisiti individuativi previsti, anche nell'ambito della forma -> *a titolo di mera esemplificazione* -> **gli estremi del provvedimento che li ha riconosciuti.**

Aspetti generali

Qualità del beneficiario

Beneficiario -> alla data di esecuzione del contratto -> può essere:

- un imprenditore;
oppure:
- una persona fisica non imprenditore.

In pratica -> viene confermata l'**esclusione di qualsiasi presupposto imponibile** anche se il **beneficiario assume la qualifica di imprenditore** solo a seguito dell'**attuazione del patto di famiglia**.

Aspetti generali

In sintesi ...

Trasferimento di azienda per successione ereditaria o per donazione:

- **operazione "fiscalmente neutra" ai fini dell'Irpef** -> a prescindere sia dalla soggettività del beneficiario, sia dal fatto che sia o meno proseguita l'attività d'impresa;
- **condizione** -> che l'azienda ricevuta assuma i medesimi valori fiscalmente riconosciuti in capo al decuis / donante.

In sostanza -> il **trasferimento d'azienda per atto gratuito** non costituisce realizzo di plusvalenze dell'azienda se questa viene assunta ai **medesimi valori fiscali riconosciuti** nei confronti del dante causa.

Imposte dirette



Imposte sui redditi

Attribuzione gratuita dell'azienda

Art. 58, c. 1, del Tuir -> ai fini delle imposte dirette -> l'attribuzione gratuita dell'azienda al discendente prescelto per continuare l'attività paterna si deve ritenere fiscalmente neutra, purché il soggetto assegnatario recepisca i valori fiscalmente rilevanti in capo al soggetto donante.

Assegnazione di partecipazioni all'assegnatario

Poiché si tratta di atti gratuiti -> non si configura materia imponibile (di cui alle lett. c) e c-bis) dell'art. 67, c. 1, del Tuir).

Costo fiscale = quello sostenuto dal donante per cui se quest'ultimo ha acquistato le partecipazioni:

- **a titolo oneroso** -> prezzo pagato all'acquisizione;
- **per successione** -> valore dichiarato ai fini dell'imposta di successione o al **costo sostenuto dal de cuius**.

Imposte sui redditi

Soggetto assegnatario è un imprenditore

Art. 88, c. 3, del Tuir -> se soggetto assegnatario è già imprenditore -> si devono valutare come sopravvenienze attive "i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle lettere g) [contributi in denaro, o il valore normale di quelli, in natura, spettanti sotto qualsiasi denominazione in base a contratto] e h) [contributi spettanti esclusivamente in conto esercizio a norma di legge] del c. 1 dell'art. 85".

Principio di cassa -> Detti proventi concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono incassati o in quote costanti nell'esercizio di percezione e nei successivi, ma non oltre il quarto -> **soggetto beneficiario assoggetta a imposizione "un importo pari al medesimo valore fiscalmente riconosciuto (all'azienda) nei confronti del donante ->** Ne deriva che il donatario-imprenditore dovrebbe rendere imponibile, quale sopravvenienza attiva, il costo fiscale dell'azienda ricevuta.
N.B.: se costo fiscale dell'azienda trasferita è pari a 100 e il valore di mercato è 1.000 -> **sopravvenienza attiva = a 100 e non a 1.000.**



Principali momenti impositivi

Trasferimento azienda a seguito attuazione patto di famiglia **IMPOSTE DIRETTE**

<i>Situazione</i>	<i>Soggetto disponente</i>	<i>Soggetto assegnatario</i>	<i>Soggetti legittimati non destinatari</i>
Trasferimento di azienda (o di ramo di azienda) o di partecipazioni di controllo	Neutralità fiscale	<i>Se non imprenditore:</i> neutralità fiscale <i>Se imprenditore:</i> incerta neutralità fiscale	-
Liquidazione quota di legittima	-	Incerta qualifica di costo (<i>fiscalmente rilevante</i>) -> onere in capo assegnatario (<i>fiscalmente non rilevante</i>)	Fiscalmente non rilevante
Alienazione di quanto ricevuto (azienda, ramo d'azienda, partecipazioni, liquidazione quota di legittima)	-	Imponibili quali plusvalenze ordinarie	Imponibili quali plusvalenze ordinarie



Iva e imposte indirette



Iva e imposte indirette

Oggetto del patto di famiglia

Se è un'azienda -> non sono soggette a imposizione Iva le cessioni di aziende o di rami di azienda (art.2, c. 3, lett. b). del D.P.R. 633/1972).

Se è una partecipazione sociale -> ai fini Iva -> operazione non rientrante nell'attività propria dell'impresa, in quanto "cessione gratuita di beni" (art. 2, c. 2 n. 4, del D.P.R. 633/1972 -> **operativo regime di esenzione operativo per la cessione di partecipazioni** (art. 10, c. 1 n. 4, del D.P.R. 633/1972).

Condizioni per operatività esenzione

Se trasferimento di un'azienda -> beneficiario deve proseguire attività per non meno di 5 anni dal trasferimento, oltre a sottoscrivere dichiarazione di impegno in tal senso.

Se trasferimento è una partecipazione sociale -> i beneficiari sono tenuti **a detenere il controllo** della società per non meno di 5 anni dal trasferimento, oltre a sottoscrivere dichiarazione di impegno in tal senso.

Iva e imposte indirette

Trattamento impositivo in assenza dell'esenzione

trasferimento di azienda o di partecipazioni effettuato a favore del beneficiario del patto di famiglia -> sconta imposta sulle donazioni con aliquote e franchigie ordinarie.

Al riguardo, si pone in rilievo che il **patto di famiglia se opera un trasferimento a favore:**

- di uno;
- o:
- più discendenti;

Si rende operativa l'aliquota del 4% oltre la franchigia di un milione di euro per ogni beneficiario.

Riequilibri possibili

Art. 768-quater c.c. -> coloro che dal patto di famiglia ottengono l'azienda o le partecipazioni societarie -> sono tenuti a liquidare gli altri partecipanti al contratto, se questi non vi rinunzino in tutto o in parte -> **con il pagamento di una somma corrispondente al valore delle quote di legittima loro spettanti (art. 536 e ss. c.c.).**



Principali momenti impositivi

Trasferimento azienda a seguito attuazione patto di famiglia **IMPOSTE INDIRETTE**

<i>Situazione</i>	<i>Soggetto assegnatario</i>	<i>Soggetti legittimati non destinatari</i>
Se acquisto o integrazione del controllo e liquidazione quota di legittima da parte del destinatario beneficiario	Sussiste esenzione imposta donazione e successione	Imposte donazione e successione in base ad aliquote e franchigie ordinarie + imposte ipocatastali se liquidazione con trasferimento di beni immobili
Assenza acquisto o integrazione controllo e liquidazione quota di legittima da parte del destinatario beneficiario	Imposta di donazione e successione con aliquote e franchigie ordinarie + imposte ipocatastali se con trasferimento di beni immobili	liquidazione autonoma da patto di famiglia -> no tassazione liquidazione + imposta di registro in misura fissa
Presenza di rinuncia alla liquidazione da parte dei soggetti non destinatari	Se patto di famiglia come liberalità: accrescimento della liberalità effettuata da disponente ad assegnatario	



Donazione/successione d'azienda nell'ambito del regime forfetario



Ipotesi procedurale da valutare

Situazione

genitore anziano che decide di donare l'azienda al figlio al fine della sua prosecuzione o all'erede che decide di proseguire l'azienda lasciata dal padre deceduto

trattamento ai fini dell'Irpef -> non si pongono particolari problemi (non viene tassata alcuna plusvalenza in capo al padre donante o deceduto se il figlio mantiene i valori fiscalmente riconosciuti in capo al primo)

Caso 1

Imprenditore, che muore nel 2023, ha realizzato ricavi per € 120.000,00 nel 2022 e di € 75.000,00 nei primi 11 mesi del 2023.

Il figlio, che subentra nell'attività del padre, generando ricavi per ulteriori € 11.000,00:

- può accedere al regime forfetario tassando i ricavi (di € 11.000) con l'imposta del 15% (posto che nel 2022 il padre aveva generato ricavi superiori a € 85.000,00);
- deve presentare la dichiarazione dei redditi del padre assoggettando a Irpef il relativo reddito d'impresa.

Ipotesi procedurale da valutare

Situazione

genitore anziano che decide di donare l'azienda al figlio al fine della sua prosecuzione o all'erede che decide di proseguire l'azienda lasciata dal padre deceduto

trattamento ai fini dell'Irpef -> non si pongono particolari problemi (non viene tassata alcuna plusvalenza in capo al padre donante o deceduto se il figlio mantiene i valori fiscalmente riconosciuti in capo al primo)

Caso 2

Imprenditore, che muore nel 2023, ha realizzato ricavi per € 75.000,00 nel 2022 e di € 75.000,00 nei primi 11 mesi del 2023.

Il figlio, che subentra nell'attività del padre, generando ricavi per ulteriori € 11.000,00, l'applicabilità del regime startup:

- può tassare i propri ricavi 2023 (€ 10.000,00) con l'aliquota del 5%;
- nel 2024 dovrà applicare l'imposta sostitutiva del 15%, posto che nel 2023 la somma tra i ricavi del padre (€ 75.000,00) e quelli propri (€ 11.000,00) supera il limite di € 85.000,00.



***Grazie
per
l'attenzione
prestata ...***

Giancarlo Modolo

email -> gcm@studiomodolo.it

N.B.: per correttezza, si pone in evidenza che l'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze.